



# Bollettino

## Contabilità & Bilancio

In questo numero:

**1. CHIARIMENTI IN MERITO AL CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

**2. RINVIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE CONCESSO AI SOLI COMUNI SICILIANI**

**3. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA**

**Anno 2015**  
**N° 16**

**SEDE NAZIONALE:** Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)  
Tel. 0967.486494 - Fax 0967.486143 - E-mail: segreteria@anutel.it

**SEDI SECONDARIE:**

Palazzo Petrignani, Via Duomo, 3 - 05022 AMELIA (TR)

| Via Arosio, 15 - 20900 MONZA

## 1. CHIARIMENTI IN MERITO AL CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MEF circolare n. 22 del 22 luglio 2015

Il MEF con la circolare n. 22 del 22 luglio 2015 ha fornito chiarimenti alle amministrazioni pubbliche sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22 settembre 2014 <sup>1</sup>.

Il D.P.C.M. provvede all'attuazione degli elementi innovativi apportati dall'articolo 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Agli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. vengono specificati lo schema tipo e le modalità di pubblicazione dell'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti, indicando cosa calcolare, in quale formato pubblicare, il dato ed entro quali tempi.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:

Numeratore	la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza.
Denominatore	la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “*data di pagamento*”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avvenga in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche); i termini sopra riportati sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella *fattura* o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Non rientra nella anzidetta definizione di “importo dovuto” l'imposta sul valore aggiunto – IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., “*split payment*”.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali deve essere riferito all'amministrazione nel suo complesso e non alle singole articolazioni funzionali <sup>2</sup>. Nel caso delle

1 Recante: “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

2 Nell'ambito delle proprie attività di controllo sulla gestione, le amministrazioni potranno anche calcolare indicatori relativi ai singoli Centri di responsabilità e a tipologie di spese diverse per poter fornire elementi di valutazione nell'individuazione di eventuali criticità e rendere più tempestivi i pagamenti.



amministrazioni centrali dello Stato, l'indicatore dovrà essere calcolato, pertanto, con riferimento al Ministero come unica entità e non ai singoli Centri di responsabilità o programmi di spesa. Nel calcolo dell'indicatore devono altresì essere ricomprese anche le transazioni commerciali pagate con le risorse assegnate ai funzionari delegati che operano in contabilità ordinaria o speciale.

Il calcolo dell'indicatore annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio e riferito all'anno precedente riguarda le fatture pagate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In merito a termini di pagamento contrattuali più ampi rispetto alla disciplina attuale, nel caso di contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 rileva l'articolo 3 del citato decreto legislativo che, con riferimento al piano temporale, prevede che la nuova disciplina sul ritardo dei pagamenti si applichi alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ne consegue che ai contratti stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della loro conclusione. Tuttavia, qualora sia stipulato un atto aggiuntivo a un contratto concluso anteriormente al 1° gennaio 2013, per le nuove prestazioni previste dall'atto aggiuntivo si applica la disciplina dettata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in merito ai termini di pagamento e alle correlate sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi. Analogamente, qualora alla scadenza di un contratto stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2013 intervenga, ove consentito dalla legge, il rinnovo del contratto in essere, a decorrere dalla data di efficacia del nuovo contratto trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012.

In merito all'ambito di applicazione del calcolo dell'indicatore il MEF ricorda che la normativa vigente non contempla esclusioni in merito alle tipologie di transazioni commerciali considerate, di soggetti creditori e di risorse utilizzate per il pagamento di debiti pregressi.

Le uniche esclusioni consentite sono, oltre a quelle previste da leggi speciali <sup>3</sup>, quelle esplicitamente previste dal comma 5 dell'articolo 9 del citato D.P.C.M., riguardanti le fatture soggette a contestazioni o contenzioso; più precisamente, dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile.

In tali termini, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza) per le fatture in oggetto deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

## **2. RINVIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE CONCESSO AI SOLI COMUNI SICILIANI**

E' stato pubblicato sul sito della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 30/07/2015 il report della seduta, nella quale è stata assentita la proroga al 30/09/2015 dell'approvazione del bilancio di previsione ai soli Comuni siciliani.

Nonostante le numerose richieste, la proroga per la presentazione dei bilanci preventivi da parte dei Comuni non è arrivata: il rinvio al 30 settembre è stato concesso unicamente ai Comuni siciliani (in considerazione dei vari ripensamenti della Regione circa l'attivazione posticipata al 2016 del nuovo regime di contabilità).

	Termine per l'approvazione dei preventivi
Province siciliane	30 settembre 2015
Città metropolitane siciliane	
Comuni siciliani	

<sup>3</sup> Ad esempio, dei termini sospesi in occasione di calamità.

